

bili all'efficace perseguimento dei fini statuari dell'Amministrazione regionale.

In riscontro alla richiesta di parere, con nota prot. n. 439/SP6 del 04/09/2014 e successivamente, a seguito di approfondimento dell'impegno economico da assumere da parte dell'Amministrazione regionale, con nota prot. n° 531/SP6 del 18/11/2014 l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo, con riferimento al rinnovo dell'adesione all'Associazione FEDERCULTURE (Federazione Servizi Pubblici - Cultura - Turismo - Sport -Tempo Libero) ha espresso parere non favorevole alla conferma dell'adesione per l'anno 2014.

Vista e condivisa pertanto la nota da ultimo richiamata si propone di recedere con decorrenza dal 1° gennaio 2014 dall'adesione all'Associazione FEDERCULTURE (Federazione Servizi Pubblici - Cultura - Turismo - Sport -Tempo Libero) con sede in Roma, per le suesposte motivazioni relative alla necessità di rimodulare la partecipazione regionale limitandola a quegli organismi che appaiono assolutamente indispensabili all'efficace perseguimento dei fini statuari dell'Amministrazione regionale, tanto al fine di rispettare gli stringenti vincoli di disponibilità finanziaria posti dal patto di stabilità e nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 delle Linee guida di cui alla DGR n. 1803 del 6.8.2014.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizio finanziario 2014

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal audit e confermata dal Capo di Gabinetto del Presidente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di disporre per le motivazioni sopra espresse, ai sensi degli artt. 1, lett. "c" e 4 della L.R. n. 34/80, il recesso dall'adesione della Regione Puglia all'Associazione FEDERCULTURE (Federazione Servizi Pubblici - Cultura - Turismo - Sport -Tempo Libero) con sede in Roma a decorrere dal 1 gennaio 2014.
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale;
- 4) di notificare il presente provvedimento all'Associazione FEDERCULTURE (Federazione Servizi Pubblici - Cultura - Turismo - Sport -Tempo Libero) con sede in Roma e all'Assessore al Mediterraneo Cultura Turismo a cura del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal audit;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2014, n. 2445

Designazione della società Puglia Sviluppo quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti a finalità regionale di cui al Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014. Approvazione schema di convenzione.

Il Presidente della Giunta, on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente de Ser-

vizio Attuazione del Programma, Pasquale Orlando, riferisce quanto segue.

Premesso che:

In data 17 giugno 2014 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

In data 6 ottobre 2014 è stato pubblicato (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl.) il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, la gestione delle misure agevolative potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

L'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio") prevede che lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

Il Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 disciplina gli aiuti a finalità regionale che perseguono l'obiettivo di sviluppare il sistema delle imprese localizzate nel territorio regionale, promuovendo un contesto sostenibile;

la Regione intende avviare l'attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.

L'art. 37, comma 3, e l'art. 59, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 prevedono che gli aiuti agli investimenti delle PMI ed agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero, erogati in forma di contributo in conto impianti determinato sul montante degli interessi di un *versus* tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread determinato dalla Giunta regionale con proprio atto. La misura dello spread non potrà essere superiore al 5% (500 punti base). La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno stabilisce il valore dello spread per i successivi 12 mesi, sulla base dell'andamento dei principali dati macroeconomici dell'economia regionale.

Rilevato che:

Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Regione Puglia;

la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell'ambito del quadro normativo e regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, c. 461;

la Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;

Puglia Sviluppo, ai sensi del d.lgs. 12/04/2006, n. 163, e s.m.i., del decreto legge n. 95/2012 (art. 4, comma 8) e dell'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, si configura quale organismo *in house providing* della Regione Puglia;

nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, la Regione ha affidato a Puglia Sviluppo com-

piti e funzioni di soggetto intermedio della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, giusta Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 1454/2012 modificata e integrata con successive deliberazioni 2065/13 e 957/2014;

nella gestione del citato rapporto convenzionale Puglia Sviluppo ha dimostrato di disporre di:

- a) adeguata solidità economica e finanziaria;
- b) adeguate capacità di attuazione dei regimi di aiuto, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
- c) un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
- d) un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Considerato che:

Puglia Sviluppo è in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale necessari per l'affidamento di compiti di organismo intermedio;

Occorre procedere con la determinazione dello spread di cui all'art. 37, comma 3, e all'art. 59, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014.

Si propone:

- di affidare a Puglia Sviluppo i compiti di soggetto intermedio nell'attuazione dei regimi di aiuto compresi nel titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17/2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. A tal fine è stato predisposto specifico schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra Regione e Puglia Sviluppo, allegato al presente atto per farne parte integrante;
- di stabilire che per le istanze presentate dalla data di pubblicazione degli Avvisi e fino al 31/12/2015 lo spread di cui all'art. 37, comma 3, e all'art. 59, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti base).

Alla copertura delle spese relative allo svolgimento dell'attività svolta da Puglia Sviluppo indicate

nello schema di atto convenzionale innanzi citato si fa fronte con la specifica posta finanziaria "Assistenza Tecnica - Servizi per l'attuazione dei regimi di aiuto" prevista dall'Accordo di Programma Quadro "Sviluppo locale" sottoscritto in data 25 luglio 2013 tra Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La spesa derivante dal presente provvedimento trova disponibilità finanziaria sul Capitolo n. 1110060 "Fondo delle economie vincolate" del bilancio regionale per un importo pari a € 12.000.000,00 e successiva assegnazione al capitolo di spesa 1147030 nell'ambito dell'UPB 2.3.4.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
- di designare Puglia Sviluppo quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- di stabilire che per le istanze presentate dalla data di pubblicazione degli Avvisi e fino al 31/12/2015

lo spread di cui all'art. 37, comma 3, e all'art. 59, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 è fissato nella misura del 5% (500 punti base);

- di approvare lo schema di convenzione e relativi allegati (Allegati 1 e 2) in uno al presente atto per formarne parte integrante;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Competitività dei sistemi produttivi ad effettuare i conseguenti atti di impegno e spesa, come riportato

nella sezione "adempimenti contabili", ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, e comunque entro il corrente esercizio finanziario;

- di delegare il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma alla sottoscrizione della convenzione di cui al paragrafo precedente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato**Convenzione per l'esecuzione delle attività di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia**

tra

Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Bari, Via Lungomare Nazario Sauro n. 33, C.F. n. 80017210727, in persona del dott. Pasquale Orlando, Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____,

e

Puglia Sviluppo SpA, in seguito denominata Società, con sede in Modugno, via Delle Dalie snc, capitale sociale € 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale e partita IVA 01751950732 e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bari 450076, in persona dell'ing. Gioacchino Maselli, Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

Premesso che:

- In data 17 giugno 2014 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- In data 6 ottobre 2014 è stato pubblicato (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 suppl.) il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
- Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, la gestione delle misure agevolative potrà essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;
- L'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio") prevede che lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;
- Il Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 disciplina gli aiuti a finalità regionale che perseguono l'obiettivo di sviluppare il sistema delle imprese localizzate nel territorio regionale, promuovendo un contesto sostenibile;
- la Regione intende avviare l'attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;

Rilevato che:

- Puglia Sviluppo è una società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico azionista Regione Puglia;
- la Regione Puglia ha acquisito la partecipazione totalitaria della società nell'ambito del quadro normativo e regolamentare statuito con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), art. 1, c. 461;
- la Società ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi del socio unico Regione Puglia, allo sviluppo economico e sociale del territorio per conto e su richiesta della Regione attraverso la realizzazione di attività di interesse generale;
- Puglia Sviluppo, ai sensi del d.lgs. 12/04/2006, n. 163, e s.m.i., del decreto legge n. 95/2012 (art. 4, comma 8) e dell'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, si configura quale organismo *in house providing* della Regione Puglia;
- nell'ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, la Regione ha affidato a Puglia Sviluppo compiti e funzioni di soggetto intermedio della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, giusta Convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale 1454/2012 modificata e integrata con successive deliberazioni 2065/13 e 957/2014;
- nella gestione del citato rapporto convenzionale Puglia Sviluppo ha dimostrato di disporre di:
 - a) adeguata solidità economica e finanziaria;
 - b) adeguate capacità di attuazione dei regimi di aiuto, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
 - c) un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
 - d) un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

Considerato che:

- Puglia Sviluppo è in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale necessari per l'affidamento di compiti di organismo intermedio;
- la società ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del d.lgs. 231/01 ed il Codice Etico in data 9 ottobre 2014, nonché il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali in data 23 ottobre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del avente a d oggetto "Designazione della società Puglia Sviluppo quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti a finalità regionale di cui al Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014. Approvazione schema di convenzione."

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e visto tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. La Regione con il presente atto convenzionale affida alla Società i seguenti compiti e funzioni di soggetto intermedio nell'attuazione dei regimi di aiuto compresi nel titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n. 17/2014, a norma dell'art. 6,

comma 7, del medesimo e dell'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. La definizione puntuale delle funzioni e dei compiti affidati alla Società, in qualità di organismo intermediario per l'attuazione dei regimi di aiuto indicati è riportata nella scheda di intervento (PS100) costituente l'allegato 1 alla presente convenzione.
3. La Regione si riserva di affidare alla Società ulteriori compiti e funzioni, a seguito dell'adozione di nuovi atti di programmazione, piani, programmi e conseguenti atti normativi e/o regolamentari da formalizzare con la stipula di atti aggiuntivi e/o integrativi alla presente convenzione.

Articolo 3 – Comitato di vigilanza

1. Ai fini della vigilanza sulla corretta attuazione della presente convenzione, è istituito un Comitato di Vigilanza composto dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro, e l'Innovazione, con funzioni di coordinatore, dall'Autorità di Gestione del POR 2014-2020, e dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, o dirigenti regionali loro delegati, e dal Direttore Generale della Società, o da un dirigente da questi delegato. In particolare, il Comitato di Vigilanza avrà il compito di valutare il corretto perseguimento delle finalità pubbliche di cui alla presente convenzione affidate alla Società. Il Comitato di Vigilanza, a tal fine, monitorerà l'impiego efficiente dei contributi che la Regione stessa erogherà ai sensi della presente convenzione, a copertura dei costi sopportati dalla Società nel perseguimento delle suddette finalità.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato di Vigilanza sono assicurate dall'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro, e l'Innovazione.
3. Al Comitato di Vigilanza sono affidati specificatamente i compiti di seguito indicati:
 - assicurare la messa a punto, la condivisione e l'aggiornamento delle attività operative;
 - assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico – amministrative della Regione e la Società;
 - monitorare l'andamento dello svolgimento delle attività definendone eventuali aggiustamenti *in itinere*, con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria;
 - effettuare la valutazione degli aspetti operativi, gestionali, istituzionali e tecnici dell'intero processo;
 - proporre, in base agli aggiornamenti e alle informative periodiche sull'andamento delle attività presentate dalla Società, modifiche alla presente convenzione e/o eventuali riprogrammazioni delle risorse finanziarie.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione

1. Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, la Società si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale, nonché degli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/08.
2. I requisiti di cui al comma precedente potranno essere indicati dal Comitato di Vigilanza in relazione ai livelli di professionalità richiesti per l'attuazione di specifiche attività.
3. La Società si impegna a fornire la propria attività con la massima diligenza, in modo imparziale, leale secondo la migliore etica professionale ed in particolare si obbliga a predisporre tutto il materiale e la documentazione necessari per il migliore svolgimento dell'incarico.
4. La Società parteciperà agli incontri che la Regione riterrà opportuno effettuare per verificare lo stato di realizzazione delle attività pattuite nei quali relazionerà sulla

propria attività, per consentire alla Regione una valutazione del corretto impiego dei fondi pubblici a copertura dei costi relativi alla suddetta attività.

5. In ogni caso, la Società presenterà alla Regione:
 - entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno relazioni semestrali di monitoraggio intermedie sull'attività svolta;
 - entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna delle attività, una relazione finale nella quale verranno illustrati, tra l'altro, le attività svolte e i risultati conseguiti.

Articolo 5 – Durata

1. La presente convenzione produce effetti per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione e fino a tutto il 31 dicembre 2022, termine del ciclo di programmazione in corso.
2. La Regione, su proposta del Comitato di Vigilanza, può disporre la sospensione di tutte o di parte delle attività indicate nell'art. 2, in presenza di condizioni che non consentono il loro concreto svolgimento.

Articolo 6 – Riservatezza

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società verrà a conoscenza nello svolgimento della presente convenzione devono essere considerati riservati. In tal senso, la Società si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 7 – Risorse finanziarie

1. Al fine di garantire la copertura complessiva per lo svolgimento dei compiti individuati dalla presente convenzione, la Regione corrisponderà, per il periodo 2015-2018, un contributo massimo di € 12.000.000,00.
2. La Società si impegna a svolgere, comunque, i compiti e le funzioni affidate e descritte nell'allegato 1.
3. Gli importi di cui al presente articolo includono ogni eventuale imposta, onere e spesa di qualsivoglia natura.
4. La Regione si riserva di provvedere all'assegnazione del contributo per il periodo successivo entro il 30.06.2018.

Articolo 8 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento da parte della Regione dei contributi spettanti alla Società in forza della presente Convenzione avverrà mediante mandati di pagamento entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta accompagnata dalla rendicontazione e dai report di monitoraggio.
2. I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:
 - anticipazione pari al 15% dell'importo assegnato entro 3 mesi dalla stipula della presente convenzione;
 - le altre tranche di pagamento saranno pagate entro 60 giorni dalla presentazione a consuntivo di rendicontazioni semestrali delle spese sostenute e delle attività realizzate.

3. Le modalità in base alle quali saranno predisposte le suddette rendicontazioni sono specificate nel regolamento di rendicontazione costituente l'allegato n. 2 alla presente convenzione.
4. In caso di sospensione delle attività di cui all'art. 5, comma 2, è dovuto alla Società il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate e descritte nelle relazioni di monitoraggio, nonché il pagamento degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dagli impegni assunti per l'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 9 – Modificazioni

1. Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 10 – Responsabilità verso i terzi e i dipendenti

1. La Regione non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dalla Società in relazione allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. La Regione non subentrerà in nessun caso nei rapporti di lavoro instaurati dalla Società.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa la presente convenzione cessi di produrre i propri effetti, la Società si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivante da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i trattamenti ed i pagamenti contributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima o quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti impiegati di cui la Società si è avvalsa per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2.
4. Le parti convengono espressamente che la Società dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento delle attività il contenuto della presente Convenzione.
5. La Società si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione dei compiti di interesse generale alla stessa affidati.
6. Restano completamente a carico della Società le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.
7. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo gli oneri da eventuali contenziosi, derivanti dall'esecuzione delle attività di interesse generale previste dalla presente Convenzione, ove i medesimi contenziosi non siano attribuibili al comportamento colposo della Società.
8. La Società assume gli obblighi relativi agli adempimenti di cui all'art. 22 della L.R. n. 15/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

Articolo 11 – Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità o efficacia del presente atto sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente, verrà designato di

comune accordo dai primi due: in caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Regione.

2. Il collegio arbitrale, che avrà sede a Bari, deciderà con provvedimento rituale secondo equità.

Articolo 12 – Adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 13 – Rinvio a norme

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del codice civile.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA
Dott. Pasquale Orlando

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.
Ing. Gioacchino Maselli

Allegato 1

Convenzione Regione Puglia / Puglia Sviluppo S.p.A. (*in house*)

SCHEMA ATTIVITA'

Codice **PS0100**

1	Titolo dell'attività	Funzioni di Organismo Intermedio per l'attuazione dei regimi di aiuto
2	Tempi di attuazione	Periodo 2014-2020
3	Costo complessivo e annuale programmato e copertura finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> - € 12.000.000,00 - €/anno 3.000.000,00 (2015-2018) - Asse Prioritario XI – "Rafforzare la capacità istituzionale delle Autorità" FESR 2014-2020 e Fondo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - APQ Sviluppo Locale
4	Obiettivi dell'attività	Favorire la corretta attuazione delle linee di intervento dal punto di vista qualitativo, procedurale, temporale, quantitativo, anche nel rispetto della regola dell'N+2 e delle più complessive regole comunitarie.
5	Descrizione sintetica dell'attività	<p>Le attività di Organismo intermedio saranno realizzate in attuazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento Regionale n. 17/2014.</p> <p>In particolare, ai meri fini di indirizzo, a Puglia Sviluppo sono indicate le seguenti aree di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutare le proposte pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico; - raccogliere i dati e monitorare l'attivazione dell'iniziativa; - attuare, d'intesa con l'apposita struttura presso l'AdG, le attività di comunicazione e di informazione ai beneficiari finali; - acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti; - operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione; - eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi; - verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;

		<ul style="list-style-type: none">- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;- comunicare le irregolarità riscontrate al Responsabile della Linea di Intervento e alla struttura competente presso l'ADG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.
6	Area di coordinamento e Servizio interessato	Area per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Servizio Competitività
7	Modalità previste per lo svolgimento dell'attività affidata	Gestione delle singole commesse con l'impegno di risorse interne, nel rispetto delle disposizioni previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società. Eventuale ricorso a professionalità esterne, necessarie per l'espletamento delle procedure attuative dei singoli interventi, con particolare riferimento alla valutazione degli investimenti in attivi materiali e in materia di Ricerca. Inoltre, si potrà fare ricorso a supporti specialistici e scientifici per le analisi di contesto connesse all'efficacia degli strumenti finanziari.
8	Responsabile tecnico dell'attività	Dott. Antonio De Vito

Allegato 2

PREMESSA

Il presente documento disciplina le modalità di redazione delle rendicontazioni a consuntivo previste dall'art. 8 della Convenzione per l'esecuzione delle attività di interesse generale nell'ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, nonché il contenuto e la struttura di massima dei report di monitoraggio.

Le risorse finanziarie di cui alla Convenzione ed alla Scheda copriranno le seguenti categorie di costi:

- A. Struttura operativa;
- B. Altre voci di costo.

La prima tipologia comprende la valorizzazione del personale diretto, delle figure professionali con contratti di lavoro assimilabili a quello di lavoro subordinato, dei consulenti e dei collaboratori integrati nella struttura operativa mentre la seconda comprende tutte le altre voci di spesa necessarie per attuare le azioni previste dalla Convenzione.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Di seguito sono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui alla Convenzione, riferite alle categorie di costo di cui in premessa.

A) STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione, sia per le risorse interne alla Società che per i consulenti esterni integrati nella stessa, segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzata sulla base di tariffe indicative ai tre livelli di professionalità rappresentati nella tabella successiva.

Nelle tariffe non sono considerate le spese di viaggio e di soggiorno che saranno rendicontate secondo i criteri stabiliti nel punto B) Altre voci di costo.

Tab. Livelli professionali e tariffe

Livello	Profilo	Tariffa gg/p
Program manager (PM)	Appartengono a questa categoria le risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività della Convenzione mediante apporti tecnici ad elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo;	€ 900
Senior Professional (SP)	Appartengono a questa categoria le risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed	

	autonomia di iniziativa, nonché in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed elevata professionalità;	€ 600
Junior Professional (JP)	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili di funzione, dotati di capacità professionali specifiche o anche non specialistiche.	€ 400

A.1) Risorse interne della Società

Le risorse interne della Società sono costituite dal personale di Puglia Sviluppo SpA.

Per i costi relativi al personale interno la Società dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- numero delle giornate effettuate;
- descrizione sintetica delle attività svolte con riferimento a progetti e azioni;
- costo complessivo delle attività svolte.

Dalla rendicontazione dovrà risultare il costo complessivo delle attività svolte per ciascun ambito.

Il documento giustificativo delle attività del personale interno è costituito da report delle attività svolte.

Gli importi esposti nella tabella precedente, vanno intesi come importo massimo rendicontabile per categorie omogenee di dipendenti. Essi sono stati determinati in base ad una stima preventiva del costo pieno (diretto e indiretto) della giornata lavorativa per le medesime categorie omogenee di dipendenti. Il parametro è definito come mero criterio di stima dei costi (comprensivi della ripartizione degli oneri indiretti) essendo esclusa la possibilità di conseguire margini di profitto da parte di Puglia Sviluppo.

Considerato che la struttura dei costi della società nel medio periodo è dinamica, ai fini della rendicontazione delle attività, alla fine di ciascun esercizio, la Società dovrà verificare la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti, mediante confronto con le giornate/uomo computate in base ai parametri definiti nella tabella che precede. Ove tale computo si rivelasse superiore ai costi diretti e indiretti sostenuti per l'attuazione delle attività, si dovrà provvedere ad adeguare il parametro di rendicontazione, fino a ristabilire l'equilibrio tra costi sostenuti e contributi da ricevere. In tal modo la rendicontazione delle attività non genera margini di utile, essendo la medesima finalizzata alla mera copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti.

A.2) Consulenti esterni integrati nella Struttura operativa

Per i costi relativi ai consulenti esterni integrati nella Struttura operativa la Società dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
- numero delle giornate effettuate;
- descrizione sintetica delle attività eseguite con riferimento a progetti e azioni svolte;
- valore complessivo delle attività svolte.

Dalla rendicontazione dovrà risultare il costo complessivo delle attività svolte per ciascun ambito.

Il documento giustificativo delle attività dei consulenti integrati nella Struttura operativa è costituito da report delle attività svolte.

B) ALTRE VOCI DI COSTO

Il regime di rendicontazione relativo alle altre voci di costo segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:

- servizi e consulenze specifiche per la realizzazione delle attività previste nella Convenzione;
- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento degli obiettivi della Convenzione;
- azioni di comunicazione e promozione;
- viaggi e spese di missione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- costi sostenuti dalla Società per la gestione delle commesse, debitamente rendicontati ed entro il limite massimo del 5% della voce complessiva "altri costi".

Per i costi relativi alle suddette voci la Società dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

Dalla rendicontazione dovrà risultare il totale delle altre voci di costo per ciascun ambito previsto dalla Convenzione.

Il documento giustificativo delle attività relative alle altre voci di costo è costituito dal contratto/lettera d'incarico e dalla fattura /ricevuta.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno della Società.

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Di seguito si presentano la struttura e i contenuti di massima dei report di monitoraggio di cui all'art.8, comma 3, della Convenzione.

1. Cenni introduttivi
2. Gestione delle attività
 - Struttura organizzativa: risorse utilizzate e relative funzioni
 - Modalità di attuazione della Convenzione
 - Aspetti legali, modalità di affidamento degli incarichi e contrattualistica (lista degli affidamenti effettuati con riferimento alle singole azioni)
 - Sistema di controllo dei costi e delle attività
3. Attuazione delle attività
 - Stato di avanzamento della Convenzione: dettaglio delle attività realizzate; gg/p impiegate; costi; risultati
 - Analisi delle attività in rapporto al territorio
 - Rapporti istituzionali
 - Aspetti o fatti di rilevanza ai fini dell'attuazione della Convenzione
4. Proposte di modifica e/o aggiornamento della Convenzione e di riprogrammazione delle risorse assegnate.